

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

13^a RIUNIONE

Martedì 20 febbraio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Norme relative alle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali e aumenti di capitale con emissione di azioni privilegiate » (477) - (Iniziato in Senato) . . . Pag. 114

(Discussione e approvazione):

« Modificazioni all'ordinamento forense » (478) - (Iniziato in Senato) 115

ALLEGATO 123

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Bacci, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Beretta, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi, Giampietro, Guacero, Guadagnini,

Guerresi, Maraviglia, Masnata, Mormino, Mosconi, Mosso, Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Renda, Sabini, Scavonetti, Scotti, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

È presente anche il Ministro Guardasigilli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Castellani, Chersi, Cogliolo, Foschini Luigi Maria, Marracino e Pujia.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Saluto del Presidente.

PRESIDENTE. Annuncia che sono entrati a far parte della Commissione i senatori Beretta, Cardinali Pericle, Foschini Luigi Maria, Genovesi, Masnata, Morelli, Mosconi, Mosso, Nosedà, Perna, Sabini e Viale; che hanno lasciato la Commissione i senatori Felici, Moizo e Raimondi; che, in luogo del senatore Raimondi, è stato nominato vice-presidente il senatore Facchinetti.

Dà il benvenuto ai colleghi che con la loro autorevolezza ed esperienza renderanno sempre più efficace il lavoro della Commissione.

Saluta il Ministro Guardasigilli e lo ringrazia di aver voluto presentare direttamente al Senato disegni di legge di tanta importanza.

certo coi Ministri delle finanze e delle corporazioni, tende sostanzialmente alla proroga di questi provvedimenti, eccettuati quelli relativi alle agevolazioni tributarie, per il periodo che ci separa dall'entrata in vigore di un nuovo Codice di commercio (nel quale la materia potrà essere regolata in modo più organico e completo), limitatamente però ai casi di concentrazione riconosciuta di pubblico interesse dal Ministro di grazia e giustizia con decreto emesso su conforme parere dei Ministri delle finanze e delle corporazioni. Il disegno di legge merita approvazione perchè, da un lato, non è certamente venuto meno il bisogno, nel momento attuale, del rafforzamento dei nostri organismi industriali e commerciali, e dall'altro è dato sperare che, anche indipendentemente dalle agevolazioni tributarie, le fusioni e le concentrazioni delle società di commercio potranno essere agevolate dalle altre provvidenze che il progetto conferma (divieto di recesso, deroga alle norme del Codice di commercio riguardanti il computo delle maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, facoltà al Ministro della giustizia di ridurre i termini per le opposizioni, limitazione degli onorari notarili e regole particolari riguardanti il personale). D'altronde la parola del Duce assicura che entro l'anno corrente verrà emanato il nuovo Codice di commercio, onde la portata di questo disegno di legge è molto limitata, perchè non potrà essere che di breve durata il periodo di applicazione delle norme eccezionali che esso conferma.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento forense » (478). — (Iniziato in Senato).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ABISSO. Il disegno di legge in esame è frutto dell'esperienza, che ha consigliato alcuni emendamenti alle disposizioni del Regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ed è conseguenza del mutato clima politico che ha reso necessarie delle innovazioni.

L'oratore crede inutile soffermarsi su quelle parti del disegno di legge, che sono di per sé stesse chiare, o che, comunque, trovano ampia spiegazione nella relazione del Governo, alla quale si rimette, e si limita ad esaminare le disposizioni che hanno maggiormente richiamato la sua attenzione.

Tra queste, è degna di particolare rilievo quella che impone, come condizione per l'ammissione negli albi professionali forensi, la iscrizione al P. N. F.

La concezione totalitaria dello Stato, il carattere di pubblica funzione, che si tende a dare alla difesa (dal vigente codice di P. P. inopportunamente classificata tra le parti private) quale collaboratrice dell'amministrazione della giustizia, che il Regime ha collocato al vertice delle attività statali, il sistema, ormai accolto, di richiedere la tessera per poter partecipare ai concorsi per gli impieghi pubblici, rendono di intuitiva evidenza l'opportunità di imporre, come condizione *sine qua non* per la ammissione negli albi professionali forensi, la iscrizione al Partito.

L'importante innovazione, però, riguarda il futuro e non il passato, nel senso che non può riferirsi ai professionisti già iscritti, i quali, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla legge vigente al momento della iscrizione, hanno un diritto quesito che deve essere rispettato.

Opportuna è la disposizione (n. 4, art. 21) che toglie il carattere di eccezionalità alla facoltà del Ministro di bandire in unica sede, in Roma, gli esami di procuratore legale. In tal guisa si avrà il vantaggio di imprimere agli esami unicità di indirizzo e di imporre quel rigore, che talvolta è mancato negli esami sostenuti presso le Corti di appello.

È di grande interesse, per il prestigio della classe forense, che non siano ammessi all'esercizio della professione giovani inadatti od impreparati, che, destinati a soccombere nella lotta per l'esistenza, finiscono con l'abbassarsi a transazioni incompatibili colla dignità della toga.

sentita dall'uomo della strada, e non ha neanche un vero e proprio fondamento giuridico. La legge mette l'avvocato al disopra del procuratore non molto opportunamente, perchè il procuratore ha la rappresentanza del cliente ed ha quindi delle responsabilità precisamente contemplate dalla legge stessa.

Si obietta che, nelle cause, occorre un domicilio *in loco*, ma basterebbe stabilire che la parte, la quale agisce in tribunale, deve dichiarare domicilio presso un avvocato che risieda sul posto.

CONCI. Non può approvare che siano esclusi dall'iscrizione nell'albo dei procuratori coloro che non appartengono al Partito Nazionale Fascista.

Con questa disposizione si lede un diritto acquisito. Chi, in base alle leggi vigenti, si è preparato a sostenere l'esame relativo, non può essere privato ad un tratto di questo diritto e trovarsi improvvisamente chiusa una via che la legge gli lasciava aperta.

La cosa è aggravata dal fatto che, a coloro i quali si trovino in tale condizione, vengono precluse ormai quasi tutte le altre carriere; e ci si può domandare quanto sia opportuno privare una persona, che non è venuta meno ad alcun obbligo legale, della possibilità di mantenere sé e la propria famiglia.

La questione pertanto merita di essere seriamente esaminata, anche in riferimento agli articoli 9 e 10 del disegno di legge, a norma dei quali i direttori dei sindacati fascisti degli avvocati e procuratori inviteranno gli appartenenti all'albo a dichiarare per iscritto di non trovarsi in alcuna delle condizioni che vietano o limitano l'esercizio della professione forense e che, anche indipendentemente da tale dichiarazione, adotteranno, secondo i casi, il provvedimento di cancellazione dall'albo o di iscrizione nell'elenco speciale, in confronto di coloro che si trovino nelle condizioni predette.

Può quindi accadere che, per quanto sia stato dichiarato che l'obbligo della appartenenza al Partito Nazionale Fascista non esiste per coloro i quali già siano iscritti nell'albo, questi vengano egualmente colpiti attraverso l'applicazione letterale di tali articoli. Si con-

sideri che a costoro sono già state poste delle restrizioni nell'esercizio della professione forense, quale il divieto di assumere la rappresentanza di enti pubblici. Questa situazione di inferiorità potrebbe anche passare, ma sarebbe indispensabile qualche temperamento, o per lo meno un chiarimento da cui risulti che gli articoli 9 e 10 del disegno di legge, in tale caso, non vanno applicati.

MARAVIGLIA. Il relatore ha chiarito che l'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista non riguarda gli avvocati e procuratori che già esercitano le loro funzioni. L'oratore non crede che ciò sia stato ammesso in base alla teoria dei diritti acquisiti, perchè si tratta di una legge di carattere pubblico.

Per coloro invece che ancora devono essere ammessi all'esercizio di tale funzione, l'opportunità del requisito in parola non può nè deve essere messa in dubbio, ove si pensi che essi vengono ad esercitare una vera e propria funzione di Stato, qual'è quella di collaborare alla Amministrazione della giustizia.

In pratica, la questione diventa abbastanza modesta. Basta ricordare che gli aspiranti alla iscrizione nell'albo sono dei giovani cresciuti nel clima fascista. Tutti ormai sono forniti di tessera; e se qualcuno ne fosse ancora sprovvisto, ciò lo porrebbe implicitamente in antitesi con le direttive del Regime e sarebbe quindi giustamente escluso dall'esercizio di una funzione di carattere pubblicistico.

PADIGLIONE. Trova inopportuna l'aggiunta del nuovo requisito, che è pienamente giustificata per i funzionari dello Stato, ma non per i liberi professionisti i quali traggono dalla loro professione i mezzi di sussistenza.

Si è detto che, nel caso attuale, si tratta di una funzione di carattere pubblico; ma allora perchè limitare tale requisito ai procuratori e non estenderlo agli avvocati, nonchè ad altre libere professioni — medici, periti, ingegneri, ecc. — che spesso si trovano a collaborare nell'amministrazione della giustizia?

Risulta all'oratore — in base ad un quesito fatto tempo fa per una promozione — che neanche per tutti i magistrati vige l'obbligo della appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Particolari dubbi suscitano in lui gli articoli 9 e 10, a proposito dei quali gradirebbe un opportuno chiarimento del Ministro guardasigilli, nel senso che la revisione non riguarda gli iscritti nell'albo, che non appartengono al Partito Nazionale Fascista.

BASTIANELLI. Osserva che la funzione di avvocato, come quella di altri professionisti, è una missione a cui non va necessariamente collegato un fattore politico. Ponendo come requisito della iscrizione all'albo il possesso della tessera del Partito Nazionale Fascista, si dà all'albo medesimo un carattere sindacale, mentre invece si tratta di un istituto professionale. Non bisogna confondere la funzione dell'albo con quella del sindacato.

Si dichiara quindi contrario alla adozione del requisito in parola.

CACCIANIGA. Chiarisce di non aver mai impugnato l'opportunità di accogliere l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista tra i requisiti per l'iscrizione nell'albo dei procuratori, ma di aver semplicemente invocato l'adozione di opportuni temperamenti, atti a far sì che l'accesso al medesimo non sia subito ermeticamente sbarrato ai non iscritti al P. N. F., lasciando loro aperto uno spiraglio per entrarvi in via transitoria.

MARAVIGLIA. Ripete che, dal punto di vista pratico, la questione ha un'importanza minore di quanto possa sembrare a prima vista, dato che tutti i giovani, ormai, sono provvisti della tessera.

Il confronto tra la professione di avvocato e le altre professioni non è sostenibile perchè, anche nell'ambito di una medesima professione, vi possono essere delle differenze; ad esempio, un professore universitario che insegna botanica o calcolo infinitesimale può anche essere sprovvisto della tessera, ma non colui che insegna una materia giuridica e debba quindi parlare degli istituti e delle riforme del Regime fascista.

La professione di avvocato è organicamente inserita in una funzione dello Stato, e cioè nella funzione giurisdizionale. Il parere che si può richiedere ad un perito resta confinato, invece, nell'ambito tecnico. Si tratta quindi di una cosa ben diversa.

BASTIANELLI. Risponde affermando che si fa confusione, a suo avviso, tra le funzioni di Stato e quelle della libera professione.

CONCL. Non è d'accordo col senatore Maraviglia nel ritenere che la questione abbia una scarsa portata pratica. Crede anzi che i casi possono essere abbastanza frequenti.

Per l'applicazione di una pena è necessaria la violazione di una legge; e se non può esservi pena più grave di quella che impedisce la possibilità di mantenere se stesso e la propria famiglia, quale disposizione di legge ha violato chi non si è iscritto nel Partito Nazionale Fascista?

Si tenga conto che oggi le iscrizioni sono chiuse; che molti possono anche non essersi iscritti in passato semplicemente per non essere tacciati di opportunismo; che dalla chiusura delle iscrizioni ad oggi molti fatti nuovi sono accaduti, molte altre gloriose imprese hanno reso benemerito il Regime, di modo che quegli stessi che allora rifiutavano di iscriversi potrebbero essere oggi tra i più ferventi ammiratori del Fascismo. E allora, perchè escluderli? Si tratterebbe di un atto di vera e propria ingiustizia.

SABINI. Ritene che non si possa mettere in dubbio il carattere pubblicistico della professione forense. Giustamente pertanto il Regime esige come requisito l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, richiesto per qualsiasi carriera di carattere pubblico. Il Regime fascista, oltre alla funzione di governare oggi il Paese, si propone infine di costituire e preparare la classe politica dirigente per l'avvenire e quindi non può rinunciare, in un settore che ha così strette attinenze con la politica, ad esigere che i collaboratori della giustizia appartengano al Fascismo.

Ciò non toglie l'opportunità di chiarire che coloro che abbiano già conseguita l'iscrizione negli albi, possano continuare l'esercizio professionale anche se siano sprovvisti di tessera.

GIAMPIETRO. Osserva che la questione si presenta sotto un duplice aspetto.

In linea di principio, non si può negare allo Stato la facoltà di stabilire le condizioni necessarie per l'esercizio di una determinata professione, e in particolare di quella forense,

PADIGLIONE. Al n. 4 raccomanda che, nel caso in cui la Commissione sia suddivisa in tre Sottocommissioni, ad ognuna di queste sia deferita una determinata materia allo scopo di evitare dannose diversità di criteri.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro di accettare questa raccomandazione.

La lettura del n. 4 non dà luogo a ulteriore discussione.

La lettura del n. 5 non dà luogo a discussione.

MARAVIGLIA. Propone la seguente aggiunta all'art. 23 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XVI, n. 1578, che dovrebbe prender posto dopo il n. 5: « A merito pari negli esami di concorso per l'abilitazione alla professione di procuratore legale, sarà data preferenza nella graduatoria ai vincitori che abbiano seguito con profitto un corso di pratica forense, istituito presso una Università degli Studi a norma della legge sull'esercizio delle professioni forensi, o presso il Sindacato fascista avvocati e procuratori legali, a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, per la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro ».

Ritiene superfluo illustrare tale emendamento ed osserva che tale titolo di preferenza dovrebbe essere inserito dopo il n. 4 del predetto articolo 23.

CONCI. Si dichiara contrario all'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Maraviglia, dato che molti giovani si trovano nella impossibilità materiale di frequentare questi corsi, i quali sono tenuti soltanto nelle grandi città. Si verrebbe così a creare una ingiusta situazione di privilegio a vantaggio di pochi.

MARAVIGLIA. Fa notare che non si tratta di concedere un privilegio, ma di riconoscere un perfezionamento della cultura e della preparazione professionale.

PADIGLIONE. Si associa alle osservazioni del senatore Conci ed osserva che la cultura e la preparazione del candidato dovranno risultare dall'esame.

CARDINALI e CAMPOLONGO. Si dichiarano contrari all'emendamento proposto dal senatore Maraviglia.

CACCIANIGA. Osserva che un giovane, pur avendo frequentato il corso, può non averne tratto nessun profitto. Sarebbe quindi ingiusto metterlo in una situazione di privilegio rispetto agli altri.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro che il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento proposto dal senatore Maraviglia.

L'emendamento non è approvato.

La lettura dei numeri 6 e 7 non dà luogo a discussione.

ABISSO. Al n. 8 propone il seguente emendamento: nella lettera d), invece di « quattro anni », si dica: « sei anni ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

La lettura del n. 8 nel testo emendato non dà luogo a ulteriore discussione.

La lettura dei numeri 9 e 10 non dà luogo a discussione.

ABISSO. Al n. 11 propone il seguente emendamento: nella lettera e) invece di « sei anni », « otto anni ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

ABISSO. Propone la soppressione della lettera f).

CAMPOLONGO. Non ritiene opportuna tale soppressione dato che, permettendo l'iscrizione nell'albo degli avvocati a coloro che, per almeno 15 anni, siano stati vice pretori onorari si rende un doveroso tributo di riconoscimento a questi pionieri, la cui opera gratuita si è rivelata veramente preziosa. È questo l'unico premio a cui possono aspirare e non è il caso di toglierlo loro.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Si associa alle considerazioni del senatore Campolongo e prega il senatore Abisso di ritirare il suo emendamento.

ABISSO. Ritira la proposta di sopprimere la lettera f).

La lettura del n. 11 nel testo emendato non dà luogo a ulteriore discussione.

La lettura del n. 12 non dà luogo a discussione.

ABISSO. Al n. 13 dichiara di non insistere nella proposta di sostituire dieci anni agli otto previsti nella lettera d).

La lettura del n. 13 e così quella dei numeri 14, 15 e 16 non dà luogo a discussione.

ABISSO. Al n. 17 propone che nel primo periodo, invece di « sette anni » si dica « cinque anni »; e nel secondo periodo, invece di « dieci anni », si dica « sei anni »; alla fine del numero si aggiunga il seguente comma: « Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data della sospensione ».

I tre emendamenti, messi separatamente ai voti, sono approvati.

PRESIDENTE. Dà lettura del n. 17 così emendato: « Il professionista radiato dall'albo può esservi reinscritto purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questo derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei anni e sulla domanda di reinscrizione è competente a decidere il direttorio del sindacato nazionale fascista della categoria se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato o di procuratore, ovvero per delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio.

« Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data della sospensione ».

La lettura del n. 17 così emendato non dà luogo a ulteriore discussione.

La lettura dei numeri 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 ultimo dell'articolo 1, non dà luogo a discussione.

La lettura degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non dà luogo a discussione.

CONCI. All'articolo 8 propone la soppressione del primo comma, a norma del quale « le disposizioni della presente legge, concernente gli esami di procuratore, di avvocato e per la

iscrizione nell'albo speciale, sono applicabili anche agli esami indetti per il 1940 e non ancora definiti alla sua entrata in vigore ».

Tale disposizione non è conciliabile con la dichiarazione del Ministro relativa alla possibilità di stabilire che la condizione dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista abbia effetto soltanto, ad esempio, di qui ad un biennio, in modo da lasciar sussistere un biennio di vacanza.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia.* Dichiara di accettare l'emendamento proposto dal senatore Conci.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

La lettura dell'articolo 8, così emendato, non dà luogo a ulteriore discussione.

CONCI. All'articolo 9 propone di inserire, dopo la lettera a), il seguente emendamento aggiuntivo: « che però non si riferisce alla circostanza se l'avvocato o il procuratore sia o meno iscritto al Partito Nazionale Fascista ».

Dopo l'emendamento aggiuntivo approvato al n. 3, articolo 17, tale ulteriore precisazione non sarebbe strettamente necessaria; tuttavia l'oratore preferirebbe che si raggiungesse in proposito una chiarezza assoluta, tale da eliminare qualsiasi anche lontana possibilità di equivoco.

ABISSO. Ritiene che l'emendamento sia superato dall'emendamento approvato al n. 3.

PRESIDENTE. Si associa alle considerazioni del senatore Abisso.

CONCI. Ritira il suo emendamento.

La lettura dell'articolo 9 del disegno di legge non dà luogo a ulteriore discussione.

CONCI. All'articolo 10 ricorda che il Ministro ha accennato alla possibilità di ammettere un intervento del Procuratore Generale nelle decisioni adottate dai Direttori dei sindacati circa i provvedimenti di cancellazione dall'albo.

Propone pertanto un emendamento per cui tali deliberazioni non siano valide se non vi aderisce il Procuratore Generale.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia.* Accetta la sostanza di tale proposta, ma chiede che sia trasformata in un semplice voto che

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

14^a RIUNIONE

Mercoledì 21 febbraio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Aumento degli onorari forensi e notarili » (479). - (Iniziato in Senato) Pag. 133

(Discussione e approvazione):

« Unificazione dei Tribunali di Imperia e di San Remo e variazioni alle piante organiche di alcuni uffici giudiziari » (430). - (Iniziato in Senato) 138

« Iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali del Regno » (481). - (Iniziato in Senato) 140

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Bacci, Beretta, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Conci, Conti

Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Masnata, Mormino, Mosso, Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Renda, Sabini, Scavonetti, Scotti, Valagussa e Viale.

È presente il Ministro di grazia e giustizia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bastianelli Raffaele, Castellani, Chersi, Cogliolo, Fabri, Foschini Luigi Maria, Marracino, Milano Franco D'Aragona, Mosconi e Pujia.

RENDA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento degli onorari forensi e notarili » (479). — (Iniziato in Senato).

CACCIANIGA. Il disegno di legge in esame è un complemento, necessario per quanto tardivo, dei provvedimenti presi in questi ultimi tempi per adeguare stipendi e salari alle contingenti necessità della vita.

Tuttavia va notato che tali provvidenze non raggiungono ancora l'obiettivo: specie per le categorie forensi l'aumento delle tariffe non attenua le gravi condizioni di crisi in cui esse fatalmente versano.

Inoltre ci sono altri inconvenienti a cui bisognerebbe porre urgente riparo, quali ad esempio l'accaparramento ed il costo eccezionale delle cause, colpite in modo enorme dalle imposizioni e dalle tasse di bollo e di registro, tanto più che il grave costo diviene, in certi casi, un vero e proprio ostacolo alla pratica applicazione della giustizia.

I professionisti, provati da lunghi anni di lavoro, sono costretti a lottare cogli ultimi sopravvenuti, talvolta inidonei ed inesperti, che, valendosi sovente del titolo di patroni legali di enti, sindacati, consorzi e simili, compensano gli scarsi emolumenti da questi concessi con una vasta e indisturbata azione penetrativa presso le clientele.

A questo inconveniente si è già tentato di porre riparo coi recenti ritocchi alla legge professionale; ora è necessario che tali ritocchi siano rigorosamente osservati e non abbiano a restare, come sembra, lettera morta.

Quanto all'eccezionale costo delle liti, si spera che porterà qualche giovamento l'imminente promulgazione del nuovo Codice processuale, colla semplificazione e speditezza dei giudizi, e quindi colle necessarie e conseguenti economie.

Per quanto riguarda gli aumenti e perequazioni degli onorari, previsti dalla presente tariffa, specie per ciò che concerne la professione notarile, sembra che essi sieno, tanto nell'insieme come nel dettaglio, logicamente giustificati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARDINALI. Pur non avendo in materia una cognizione completa di causa, che gli permetta di formulare proposte e conclusioni precise, osserva che alcuni notai giungono a guadagnare tre o quattrocentomila lire all'anno.

Se così è, si domanda se sia opportuno aumentare ancora gli onorari notarili, tanto più che tale aumento coincide — come ha già osservato il senatore Caccianiga — con l'altissimo costo delle cause, ed anzi non è escluso che in esso tali onorari incidano in misura ragguardevole.

BACCI. Dissente dall'opinione espressa dal senatore Cardinali.

Con questo disegno di legge vengono aggiornate alle odierne condizioni di vita le tariffe stabilite nel 1913. Si pensi che, accanto ai pochi notai che guadagnano somme cospicue, ve ne sono migliaia che non riescono a mettere insieme il minimo necessario per integrare i contributi della Cassa di previdenza; si pensi che, anche con le nuove tariffe, vi sono onorari di appena dieci lire, somma appena sufficiente a compensare lavori anche modesti.

Si deve dunque ritenere che l'aumento non solo è consentito in una misura non eccessiva e che non può destare alcuna preoccupazione, ma viene ad essere addirittura una questione di dignità e di prestigio per la classe notarile.

CONCI. Si associa alle considerazioni del senatore Bacci. Bisogna distinguere fra notai e notai. Ve ne sono alcuni che raggiungono rilevanti guadagni, specie nella capitale e nei centri maggiori — si tratta per lo più di coloro che hanno come clienti i grandi Istituti di credito —, tuttavia non bisogna generalizzare. Accanto a questi pochi privilegiati ve ne sono moltissimi altri che, nelle campagne e nei piccoli centri, hanno guadagni molto esigui, per non dire irrisori. Sarebbe estremamente ingiusto se, per non aumentare gli onorari dei primi, si negasse qualsiasi miglioramento alla massa di questi ultimi.

CARDINALI. Le sue osservazioni gli sono state suggerite da una statistica dei guadagni notarili, pubblicata nel periodico professionale. Risultava da questa statistica, compiuta su 150 professionisti, che i guadagni minori erano sempre di 40-50 mila lire annue. Tuttavia ripete di non aver voluto dare alle sue osservazioni un carattere di assoluta certezza, e tanto meno di opposizione al disegno di legge.

MORMINO. Il senatore Caccianiga ha accennato al danno che la classe forense subisce per effetto dei conservati uffici legali di Enti autarchici. Se una segnalazione del genere può essere presa in considerazione, non è meno giustificata la preoccupazione per le condizioni degli enti autarchici: anche i comuni e le opere pie si trovano spesso in una situazione difficile, e quindi occorre contemperare i loro interessi con quelli degli avvocati, trovando una giusta comprensione delle rispettive esigenze.

GRANDI, Ministro di grazia e giustizia. Rin-

tutori, della classe umile, furono in passato benemeriti cultori e assertori dell'umanesimo.

Nella Repubblica genovese la categoria dei notai ebbe una storia veramente gloriosa. Ad un notaio, Bartolomeo Bosso, è dovuta la fondazione del grande Ospedale Pammatone in Genova, che sotto molteplici aspetti può considerarsi quale precursore nell'applicazione dei più essenziali dettami moderni dell'igiene. Ad un altro notaio, Ettore Vernazza, è dovuta la fondazione del primo Ospedale per gli incurabili sorto nel mondo. Negli archivi ospedalieri di Genova non si trova traccia di onorari corrisposti a notai. Sono degne quindi di riconoscimento le benemerenze nonchè i diritti della classe notarile.

Sente però la necessità di chiarire l'emendamento da lui proposto insieme col senatore Caccianiga, che sembra sia stato almeno in parte frainteso: non si tratta di esentare le opere pie dal pagamento da qualsiasi onorario notarile, ma di ottenere che siano gratuite le copie degli atti, di cui le opere pie hanno quotidiano bisogno, in numero ragguardevole. Questa necessità, unita alle altre spese, procura loro un aggravio molto sensibile: l'oratore cita in proposito alcuni esempi molto eloquenti.

Si tratta quindi di un atto di vera e propria beneficenza a favore di questi benemeriti istituti, che trovansi in condizioni punto favorevoli, atto che non lede in misura eccessiva ed in forma pericolosa gli interessi dei notai, per cui si permette insistere presso il Ministro Guardasigilli per un benevolo accoglimento della proposta.

MORMINO. Osserva che il rinvio alla Commissione, suggerito dal senatore Bacci, equivarrebbe in pratica a una rinuncia.

MARAVIGLIA. Si dichiara favorevole all'accettazione dell'emendamento, dato che le opere pie e gli istituti di beneficenza si trovano per lo più proprio in quelle grandi città dove risiedono quei pochi notai che — come è stato giustamente osservato — fruiscono di eccessivi compensi. Nei piccoli centri, invece, dove risiede la massa dei notai bisognosi, non esistono generalmente ospedali e opere pie ragguardevoli. Si tratterebbe quindi di un sacrificio non eccessivo per la categoria notarile, e

altamente proficuo per le opere pie, che in questi momenti hanno anch'esse bisogno di essere assistite.

PRESIDENTE. Domanda uno schiarimento: il testo dell'emendamento parla di istituti di beneficenza in genere; nel corso della discussione, invece, ha sentito parlare di ospedali. Si intende di esentare soltanto gli ospedali che siano istituti di beneficenza, ovvero questa esenzione non riguarda soltanto questi casi particolari?

CACCIANIGA. Ritene che non debba darsi questa interpretazione restrittiva alla esenzione in parola. Non ci sarebbe ragione di favorire soltanto gli ospedali, e non gli altri istituti, che rientrano normalmente sotto la dizione di istituti di beneficenza.

ANSELMI. È contrario alla proposta del senatore Bacci. Il rinvio della questione per un ulteriore studio porterebbe o a un risultato negativo o a un allargamento della esenzione ad altri casi. Se invece si accetta subito l'emendamento, è chiaro che questa seconda alternativa, che ha destato qualche timore, non è possibile che venga attuata, e resterà circoscritta in modesti limiti.

Si dichiara quindi favorevole alla accettazione dell'emendamento che deve riguardare non solo gli ospedali, ma anche le altre opere pie, quali gli ospizi di carità, i ricoveri di mendicizia ecc. per cui non vi è ragione di esclusione e propone che, invece di istituti di beneficenza, si usi la espressione classica: « istituzioni pubbliche di beneficenza ».

CONCI. Si dichiara favorevole all'accettazione dell'emendamento per le considerazioni esposte dal senatore Maraviglia.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro che, dopo aver preso visione del testo dell'emendamento, che parla delle copie degli atti e limita pertanto la portata delle prestazioni gratuite, e dopo l'opportuna proposta di chiarire il testo, usando l'espressione « istituzioni pubbliche di beneficenza », con la quale si raggiunge una maggiore esattezza ed una più chiara formulazione dell'emendamento in parola, non ha più ragione di persistere nelle sue obiezioni. Prega pertanto il senatore Bacci di non insistere nel suo punto di vista e di

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

21^a RIUNIONE

Venerdì 7 giugno 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Abrogazione del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 775, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante l'isola di Pantelleria » (794) Pag. 197

« Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi » (818) 200

(Discussione e approvazione):

« Norme sul personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (819) 200

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Istituzione di una clinica del diritto in Milano » (817) 198

ALLEGATO 208

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Ca-

soli, Celesia, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Facchinetti, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Marracino, Masnata, Mormino, Mosconi, Mosso, Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Renda, Sabini, Scavonetti, Valagussa e Viale.

È presente il Ministro di grazia e giustizia, Grandi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Andreoni, Bacci, Bastianelli Raffaele, Beretta, Bocchini, Chersi Innocente, Cogliolo, Foschini Luigi Maria, Genovesi e Vicini Marco Arturo.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Abrogazione del Regio decreto-legge 6 maggio 1937, anno XV, n. 775, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante l'isola di Pantelleria » (794).

GUERRESI, *relatore*. Il 6 maggio 1937-XV, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, per la guerra, per la marina e per l'interno, veniva emanato il Regio decreto-legge n. 775 — convertito poi nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 — col quale si provvedeva

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi » (818).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Renda a dar lettura della relazione del senatore Andreoni assente.

RENDA, *segretario*. Con il disegno di legge in esame si concede altro nuovo miglioramento economico agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi autorizzati, analogamente a quanto si è recentemente provveduto per gli impiegati dello Stato con la legge 16 aprile ultimo scorso, n. 237, che aumenta per la quarta volta gli stipendi ed assegni ad essi dovuti.

Come con le precedenti disposizioni legislative (l'ultima è quella del 9 luglio 1939-XVII, n. 1079), che si sono succedute volta per volta a quelle emanate in favore del personale statale, si aumentarono le competenze economiche degli ufficiali giudiziari e gli assegni da essi corrisposti ai loro commessi autorizzati, così ora si è ritenuto equo estendere il nuovo beneficio accordato con la citata legge 16 aprile ultimo scorso al detto personale, anche a cotesta speciale categoria di dipendenti dello Stato nei modi in cui ne è possibile l'applicazione avuto riguardo al particolare loro ordinamento ed alle speciali loro retribuzioni. Si provvede perciò nello stesso disegno di legge a stabilire le modalità d'applicazione del beneficio seguendo i criteri già adottati per i miglioramenti economici anteriormente concessi a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi. E nei cinque articoli di cui consta il detto disegno di legge, sono indicati i miglioramenti economici che consistono nella soppressione delle riduzioni gradualistiche sull'importo complessivo degli emolumenti, che gioverà particolarmente agli ufficiali giudiziari delle sedi redditizie (articolo 1); nell'aumento del 10 per cento con opportuni arrotondamenti delle retribuzioni minime garantite agli ufficiali giudiziari delle sedi povere ossia di scarsi proventi (articolo 2). Di più sono elevati i minimi attuali delle somme rappresentanti i proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari per potersi fare luogo all'applicazione delle soprattasse da versarsi all'erario dello Stato, il che costituisce altro sensibile beneficio a loro favore (arti-

colo 3). Con l'articolo 4 si aumentano del 10 per cento gli assegni corrisposti dagli ufficiali giudiziari ai propri commessi autorizzati, ma a compensarli del maggiore onere che da ciò a quelli deriva, si eleva col successivo articolo 5, al 30 per cento le misure di detrazione delle spese sull'ammontare dei proventi agli effetti della tassabilità dei medesimi.

Infine si stabilisce per cotesti miglioramenti economici la stessa decorrenza del 1° aprile ultimo scorso fissata per gli aumenti degli stipendi ed assegni al personale statale.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sul personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (819).

PADIGLIONE, *relatore*. Il disegno di legge che viene presentato all'esame di questa Commissione legislativa contiene nuove norme sul personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie. La esauriente relazione ministeriale che l'accompagna per quanto riguarda l'aumento del personale nei ruoli organici, sia in via permanente che transitoria, dispensa da un dettagliato commento dei vari articoli (1 a 7). Basta l'osservare che già da moltissimi anni è stata rilevata la insufficienza numerica dei magistrati e funzionari di cancellerie e segreterie, che paralizza il regolare svolgimento dei vari servizi giudiziari, sì che spesso i tribunali e preture si trovano nell'impossibilità materiale di funzionare regolarmente, arrecando notevole ritardo nella definizione delle cause civili e penali. Siffatta condizione di cose, derivata dall'aver, alcuni anni fa, diminuito il numero dei magistrati e funzionari rispetto a quello delle antiche piante organiche, si è andata aggravando in questi ultimi anni con la istituzione di nuovi tribunali e preture creati sia per la aggrega-

del tempo impiegato nella consegna della trascrizione medesima.

Premesse siffatte considerazioni, il relatore esprime parere che il disegno di legge sia approvato col solo emendamento che in attesa di ulteriori provvidenze sia eliminata la prova facoltativa della stenografia.

CONCI. Ha visto con soddisfazione che negli articoli 9, 10 e 11 del disegno di legge si è riconosciuta l'utilità del Libro fondiario esistente nelle provincie ex austriache ed è grato al relatore per averne rilevato l'importanza. Considera tale riconoscimento come un affidamento che saranno conservati alle nuove provincie i vantaggi che già da tale Libro esse ritraevano.

MOSSO. Pur dichiarando di non essere competente in materie giuridiche, riconosce, da un punto di vista pratico, l'utilità della stenografia, la quale oggi, con l'accelerato ritmo della vita, va assumendo un'importanza sempre maggiore. Non ritiene che sia di ostacolo al giudizio sulle prove di esame la rarità di commissari esperti in questa materia, poichè si potrà facilmente valutare dai risultati la capacità degli esaminandi.

Crede poi che si possa ovviare al pericolo della perdita di allenamento sia col favorire l'immissione nella carriera di candidati già provetti accordando loro un maggior numero di voti, sia favorendo il perfezionamento e il mantenimento in esercizio di coloro che già sono in servizio, magari allettandoli con un emolumento straordinario.

Ritiene che il disegno di legge sia da approvare in quanto tende indubbiamente a sveltire la giustizia italiana che è sana, ma procede talvolta con lentezza. Conclude affermando che la conoscenza della stenografia va non solo mantenuta, ma sviluppata anche in questo campo.

FACCHINETTI. È convinto — e di tale problema si è occupato quale relatore del bilancio della giustizia — della opportunità ed utilità degli aumenti nei ruoli organici disposti con l'articolo 1 del disegno di legge per riparare alle condizioni disagiate in cui versa il personale, in ispecie quello dei gradi inferiori. Teme però che tale disposizione possa pregiudicare il grave problema della separazione della car-

riera pretorile da quella collegiale e desidererebbe quindi avere dal Ministro una assicurazione nel senso che la norma dell'articolo 1 ha carattere temporaneo e non pregiudica la soluzione definitiva del problema.

Riferendo sul bilancio della giustizia, ha insistito sulla convenienza di tornare alla unione delle due carriere allo scopo di elevare sia il prestigio che la dignità del pretore che è il magistrato il quale vive più degli altri in mezzo al popolo e merita ogni considerazione. Aggiunge che, per quanto gli consta, i capi delle Corti d'Appello hanno quasi unanimemente espresso avviso favorevole all'unificazione delle carriere e crede che anche il Ministro sia della stessa opinione.

GIAMPIETRO. Rileva con piacere che il disegno di legge risponde per la massima parte ai concetti da lui esposti negli emendamenti presentati al precedente progetto di cui fu rinviata la discussione. Quantunque i suoi suggerimenti non siano stati totalmente accolti, non ha presentato emendamenti al progetto attuale, sia per non ritardarne l'approvazione, sia perchè ritiene che in sede di regolamento si potrà provvedere al riguardo.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Facchinetti circa l'unione delle carriere pretorile e collegiale, pensa che sia opportuno tornare all'antico, non alla legge Zanardelli del 1890, ma a quella piemontese del 1865, nel senso che tutti i magistrati non possano avanzare nella carriera se non hanno trascorso un determinato periodo di tempo nell'esercizio della funzione pretorile. Crede che in questo senso si debba intendere la tesi svolta dal senatore Facchinetti nella relazione al bilancio della giustizia.

Esprime quindi l'opinione che la facoltà, concessa ai primi presidenti delle Corti d'Appello del Regno dal capoverso dell'articolo 3, di disporre l'applicazione temporanea di pretori e pretori aggiunti a posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re, sia più utile limitarla a quella generale di cui agli articoli 2 e 3, primo comma.

Maggiormente lo preoccupano le disposizioni riguardanti gli esami dei volontari di cancelleria, per la nomina dei componenti la Commissione esaminatrice e le materie di esame.

inutile fissare più particolarmente i limiti delle prove. Nota che nell'articolo, ai n. 3 e 6, è già chiarito che le nozioni vanno limitate in relazione alle funzioni; ove ciò non è detto, vuol dire che la nozione dovrà essere estesa a tutta la materia. Se lo si ritenesse opportuno, si potrebbe chiarire l'indicazione dicendo che tali nozioni dovranno essere « elementari ».

CARDINALI PERICLE. Si associa alle ragioni addotte dal senatore Casoli ed osserva che la parola « nozioni » già di per sé stessa limita l'ampiezza della materia di esame; non crede quindi che si debbano apportare modificazioni all'articolo.

Per quanto riguarda la stenografia, dopo l'esauriente risposta del Ministro alle osservazioni del relatore, non ritiene che si possa aderire alla proposta di soppressione di tale materia di esame. L'unica modificazione da apportare all'articolo dovrebbe, se mai, consistere nella sostituzione della parola « deve » alla parola « può »; ma egli non crede che questa modificazione sia di tale importanza da giustificare il rinvio del provvedimento alla Camera. Ritiene sufficiente l'assicurazione data dal Ministro di tener conto dei suggerimenti rivoltigli a tale riguardo.

CAMPOLONGO. Anch'egli ritiene che sia chiaro il significato della parola « nozioni »; del resto crede che il Ministro, in sede di regolamento, potrà chiarire che tali nozioni debbano esser richieste limitatamente alle funzioni del cancelliere. Non crede che per ciò si debba rinviare il progetto alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

GIAMPIETRO. Osserva che gli emendamenti da lui proposti si riferiscono non tanto al significato della parola « nozioni » quanto alla portata della materia.

Rileva poi l'opportunità, particolarmente sotto l'aspetto politico, di mantenere ben distinta la figura del pretore da quella del cancelliere, ciò che si ottiene con una diversa graduazione delle materie d'esame.

Dichiara in ogni modo che ha presentato gli emendamenti in seguito all'invito fattogli dall'Eccellenza il Ministro e nella convinzione che il suo punto di vista sarebbe stato accolto anche dalla Commissione.

MARAVIGLIA. Non vede l'utilità di specifi-

car troppo la dizione dell'articolo. Pensa che in materia d'esame sia sempre lasciato ai componenti della Commissione un potere discrezionale circa le domande da farsi ai candidati; difatti non è mai accaduto che una prova sia stata impugnata perchè le domande erano troppo difficili. Ritiene quindi che da un punto di vista pratico le modificazioni proposte non abbiano grande importanza.

CONCI. Pensa che le argomentazioni svolte dal senatore Maraviglia si ritorcano contro la sua stessa tesi: appunto perchè l'operato della Commissione è insindacabile è necessario darle direttive precise.

MARAVIGLIA. Egli intendeva dire che la norma non ha carattere obbligatorio, ma solo carattere di direttiva, per cui crede che basti quanto è detto nell'articolo; tutt'al più la norma potrà essere chiarita con una circolare del Ministro.

CARDINALI PERICLE. Nota che la Commissione è quasi unanime sulla opportunità di non scendere a troppe specificazioni. Il senatore Giampietro ha però fatto rilevare che il suo emendamento mira a modificare la portata della materia d'esame; ciò sposterebbe la discussione in un altro campo.

PADIGLIONE, *relatore*. Ritiene che l'emendamento proposto dal senatore Giampietro possa essere modificato e chiarito nel senso che per le materie di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 le nozioni siano richieste con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie, e che invece il numero 5, concernente le nozioni di diritto corporativo, rimanga inalterato.

CASOLI. Fa presente al senatore Padiglione la differenza che esiste tra le materie di cui ai numeri 3 e 6 e le altre; mentre per queste ultime si richiedono nozioni generali, perchè hanno sempre attinenza alle funzioni giudiziarie, per la legislazione fiscale e la statistica, che abbracciano un vastissimo campo di attività, si è inteso di circoscrivere la portata della materia di esame a quelle che sono le funzioni del cancelliere.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento del senatore Giampietro concernente i primi tre commi dell'articolo 9.

L'emendamento non è approvato.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

22^a RIUNIONE

Sabato 8 giugno 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, concernente i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra » (838) Pag. 221

« Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali » (839) 222

(Discussione e approvazione):

« Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno » (833) 213

« Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali » (834) 218

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Abisso, Anselmi, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Ca-

soli, Celesia, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Facchinetti, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Marracino, Masnata, Mormino, Mosconi, Nosedà, Padiglione, Petrone Silvio, Pujia, Renda, Sabini, Scavonetti, Valagussa e Viale.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Andreoni, Bacci, Bastianelli Raffaele, Beretta, Bocchini, Chersi Innocente, Cogliolo, Foschini Luigi Maria, Genovesi, Mosso e Vicini Marco Arturo.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno » (833).

DE RUGGIERO, *relatore*. Fa presente che il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno si differenzia notevolmente da quello di tutte le altre amministrazioni dello Stato: mentre, infatti, le funzioni del personale delle altre amministrazioni sono in genere circoscritte ad una determinata branca dell'attività statale, sia pure essa vastissima, le funzioni del personale dell'Amministrazione civile dell'In-

macia: quando si fa un concorso ciò deve essere chiarito.

PRESIDENTE. Osserva che la legge non fa discriminazione fra una laurea e l'altra. Del resto questi ragionieri, muniti di una laurea qualsiasi, devono sottostare ad un esame e ciò costituisce una garanzia maggiore di idoneità.

MARAVIGLIA. Fa presente che la legge dà questa facoltà di passaggio al gruppo A ai ragionieri che hanno un titolo superiore al semplice diploma di ragioneria; ma, mentre per appartenere al gruppo A della carriera amministrativa, si richiede la laurea in legge o in scienze politiche, per la carriera di ragioneria è sufficiente una laurea qualsiasi.

GUERRESI. Nota che allora si avrebbe una disparità di trattamento fra coloro che concorrono ai posti di gruppo A della carriera amministrativa e coloro che, facendo già parte del personale dell'amministrazione ed essendo muniti del diploma di ragioniere, concorrono ai posti di gruppo A nella carriera di ragioneria, dopo aver conseguito la laurea in una facoltà qualsiasi.

CONCI. Concorda pienamente con quanto ha detto il senatore Maraviglia; gli sembra giustificata la concessione fatta a questi ragionieri laureati che si può ritenere un compenso per le spese e le fatiche sostenute. Non crede necessaria altra specificazione.

DE RUGGIERO, relatore. Nota che non si tratta di stabilire un nuovo titolo per l'esecuzione della funzione affidata a questi ragionieri, ma di concedere sino a tutto il 1944 un premio ai più studiosi e meritevoli.

Sull'articolo 4 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli 5 e 6 non dà luogo a discussione.

GUERRESI. Ricorda che la Commissione legislativa della Camera ha aggiunto all'articolo 7 l'inciso « e fino al 31 dicembre 1944 anno XXIII ». Tale inciso sembra a prima vista di lieve entità, mentre ha importanza sostanziale e la sua applicazione potrà talvolta riuscire dannosa. Il relatore ha detto con questo provvedimento si intende più che altro concedere un premio; ma, siccome la laurea potrà essere conseguita entro il 1944, si darà il caso

di ragionieri con maggiore anzianità di ruolo, ma con una laurea recente che potranno essere inquadrati nel gruppo A e posti innanzi, per la loro anzianità, a coloro che già oggi possiedono una laurea. Ciò non gli sembra giusto, poichè in tal modo i più anziani assorbirebbero tutti i posti disponibili di gruppo A e danneggerebbero coloro che sono già ora in possesso di una laurea.

Desidererebbe quindi che con una disposizione transitoria si stabilisse che all'atto del passaggio dal gruppo B al gruppo A questi ragionieri più anziani ma laureati di recente, siano posti nel ruolo di gruppo A dopo coloro che già possiedono una laurea. In tal modo saranno favoriti quelli che conseguiranno la laurea entro il 1944, ma non avrà danno chi, a prezzo di sacrifici notevoli, è già in possesso della laurea.

DE RUGGIERO, relatore. Risponde che questa è una conseguenza inevitabile del fatto che questo diritto dei ragionieri alla promozione al gruppo A si crea soltanto oggi.

GUERRESI. Osserva che, nella compilazione del progetto, si erano forse presentate al Governo le stesse obiezioni da lui oggi sollevate. La Commissione della Camera mostrò dapprima il desiderio che si inquadrassero nel gruppo A quei ragionieri che avevano avuto una promozione per meriti speciali o che, a giudizio insindacabile del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, ne fossero ritenuti degni; ma, non avendo il Governo accolto favorevolmente tale proposta di emendamento, la Camera propose, e il Governo accettò, il nuovo inciso. Ripete che, se si può ammettere che una legge possa giovare a taluni, non deve però permettersi che possa danneggiare altri. Con la disposizione dell'articolo 7 un ragioniere laureato già da 15 anni è in condizioni di svantaggio nei confronti di un altro con 16 anni di anzianità il quale consegue oggi la laurea.

PRESIDENTE. Non gli sembra possa riscontrarsi un danneggiamento nel fatto che ciascuno conserva la sua anzianità; la Camera col suo emendamento ha voluto concedere quattro anni di tempo per conseguire tale passaggio di gruppo.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

23^a RIUNIONE

Mercoledì 12 giugno 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente FACCHINETTI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Aumento, per esigenze eccezionali, degli organici del personale di gruppo A dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e del Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza » (846). Pag. 226

« Ricostituzione del Comune di San Teodoro, in provincia di Messina » (847) 226

(Discussione e approvazione):

« Norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra » (849). 226

« Ordinamento degli Uffici di conciliazione » (850) 227

(Rinvio):

« Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali ed alla esecuzione delle pene » (848). 226

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Cardinali Pericle,

Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Giampietro, Guaccero, Maraviglia, Marracino, Mormino, Mosconi, Padiglione, Petrone Silvio, Pujia, Renda, Sabini, Scavonetti e Valagussa.

Sono presenti il Ministro di grazia e giustizia Grandi e il Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Andreoni, Bacci, Beretta, Bocchini, Campolongo, Chersi Innocente, Cogliolo, Foschini Luigi Maria, Guadagnini, Guerresi e Masnata.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Interpretando i sentimenti unanimi della Commissione porge ai membri del Governo un saluto ed un vivo ringraziamento perchè hanno voluto, pur tra le gravi occupazioni del Governo nell'ora attuale, onorare della loro presenza la riunione della Commissione.

È ragione di compiacimento per la Commissione il constatare che il Governo ha voluto presentare all'approvazione delle due Camere, come disegni di legge, dei provvedimenti che, data l'urgenza e le condizioni particolari nelle quali vengono emanati, avrebbero potuto costituire materia di decreti-legge. (*Approvazioni*).

Approvazione del disegno di legge: « Aumento, per esigenze eccezionali, degli organici del personale di gruppo A dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e del Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza » (846).

D'ANCORA, *relatore*. Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza: 1° ad assumere, dal 10 giugno corrente per esigenze eccezionali, mille agenti di P. S. in aumento all'organico, salvo successivo riassorbimento nell'organico stesso, quando le esigenze attuali saranno cessate; 2° ad aumentare 45 funzionari di P. S. nell'organico del gruppo A, e cioè due nel grado VIII, dieci nel IX e trentatre nei gradi X e XII. Data l'urgenza, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un concorso per 45 volontari di P. S., necessari per fronteggiare le vacanze che si verificheranno in conseguenza dell'aumento dell'organico, per soli titoli e ad esso potranno partecipare gli aspiranti che, oltre i requisiti normalmente richiesti per tale carriera, all'atto in cui sarà bandito il concorso abbiano la qualifica di ufficiali di complemento.

Le esigenze attuali e l'ulteriore sviluppo della situazione giustificano pienamente e l'aumento del personale della P. S. e la deroga dal procedimento normale dei concorsi, che farebbe ritardare l'attuazione.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di San Teodoro, in provincia di Messina » (847).

ABISSO, *relatore*. Un'esperienza ultra-decennale ha dimostrato che la fusione dei comuni di S. Teodoro e di Cesarò (disposto col decreto-legge 29 novembre 1928-VII, n. 2967), mentre non arrecò alcuno dei benefici che se ne attendevano, fu causa di non lievi inconvenienti.

In particolar modo le difficoltà delle comunicazioni tra la frazione (S. Teodoro) ed il capoluogo comunale (Cesarò) ha indotto i frazionisti a chiedere con insistenza che le cose fossero rimesse *in pristinum*.

Il Governo, a seguito di un'accurata istruttoria, ha ritenuto opportuno proporre la ricostituzione del comune di S. Teodoro colla preesistente circoscrizione.

Tanto il comune di S. Teodoro che quello di Cesarò, risultano provvisti di mezzi sufficienti per far fronte alle spese pel loro funzionamento.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali ed alla esecuzione delle pene » (848).

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiede alla Commissione di sospendere l'esame del disegno di legge, redatto non dal Ministero della giustizia bensì dalla Commissione per il diritto di guerra, sul quale la Commissione legislativa della Camera ha espresso un giudizio di insieme non favorevole. In considerazione del fatto il Ministro Guardasigilli è stato nominato stamane Presidente della Commissione per il diritto di guerra. Ora egli desidera sottoporre il testo legislativo ad un nuovo accurato esame riservandosi di proporre al Senato gli opportuni emendamenti.

PRESIDENTE. Prende atto delle dichiarazioni del Ministro Grandi e propone il rinvio della discussione del disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi approfittando delle

**circostanze dipendenti dallo stato di guerra »
(849).**

PRESIDENTE. Riferisce sul disegno di legge ricordando che ha una importanza soprattutto politica e una portata di intimidazione. Esso è frutto della esperienza fatta negli scorsi mesi in altre nazioni belligeranti. Osserva che, come è detto nella relazione ministeriale, l'oscuramento delle città in dipendenza dello stato di guerra può facilitare la consumazione di gravi delitti e che perciò si rende indispensabile disporre un aggravamento delle pene per tale evenienza. L'ipotesi trova un precedente nella disposizione del n. 5 dell'articolo 61 del Codice penale che, tra le circostanze aggravanti del reato, prevede espressamente « l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ».

Questo riferimento alla disposizione generale è preferibile ad un riferimento specifico al caso di oscuramento delle città. Vi possono essere altre evenienze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra, per le quali è opportuno fare lo stesso trattamento di rigore voluto per il caso di oscuramento.

Passa quindi ad esaminare particolarmente la portata dei tre articoli del disegno di legge in esame. I motivi che ne ispirarono la presentazione sono talmente chiari ed evidenti che non hanno bisogno di ulteriore illustrazione.

GRANDI, Ministro di grazia e giustizia. Osserva che il disegno di legge ha una portata di indubbia importanza. Trova la sua giustificazione nel fatto che il Paese si trova in stato di guerra e nella precedente esperienza di altri Paesi belligeranti.

Come ha ricordato il relatore, oltre al fatto dell'oscuramento della città ci possono essere altre circostanze che contribuiscono a facilitare l'esecuzione di delitti. Di tutte queste circostanze si è voluto tener conto e perciò all'articolo 1 del disegno di legge in esame si fa esplicito riferimento alla disposizione del n. 5 dell'articolo 61 del Codice penale.

L'efficace applicazione dei provvedimenti predisposti si basa sulla rapidità dell'esecuzione. È stata perciò prevista l'opportunità che

sezioni del Tribunale speciale possano rapidamente spostarsi nei luoghi ove siano avvenuti i delitti.

Per i delitti preveduti nella lettera b), la competenza passa dalla Corte d'Assise al tribunale ordinario. Anche questo provvedimento ha lo scopo di sveltire ed accelerare il giudizio, che, lasciato alla Corte d'Assise, sarebbe risultato, evidentemente, meno immediato.

Tenuto presente il carattere di provvisorietà ed eccezionalità del provvedimento e l'urgenza della sua immediata entrata in vigore, prega la Commissione di voler dare la sua approvazione al disegno di legge in esame.

CONCI. Osserva che avendo appunto il provvedimento carattere di provvisorietà e di eccezionalità sarebbe stato opportuno che nella legge fosse stato espressamente dichiarato che cessa di avere applicazione al momento in cui cessano le ostilità.

PRESIDENTE. Ricorda che all'articolo 1 è detto: « in dipendenza dello stato di guerra ». Tale espressione può eliminare i dubbi espressi dal senatore Conci.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Ordinamento degli Uffici di conciliazione »
(850).**

ANSELMI, relatore. La legge 16 giugno 1892, n. 261, che ha dato finora le principali norme per regolare l'istituto del giudice conciliatore, deve naturalmente essere modificata, per l'esistenza in essa di disposizioni incompatibili col nuovo ordinamento statale, a prescindere da quelle contrastanti colle prescrizioni del nuovo Codice di procedura civile.

Basterebbe, ad esempio, ricordare le norme relative alle nomine, tra cui l'obbligo dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, la formazione delle terne e delle liste degli eleggibili, ed altre disposizioni già diventate in pra-

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

28^a RIUNIONE

Giovedì 19 settembre 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra » (1039 - *rel.* Gericmicca) Pag. 268

(Discussione e approvazione):

« Obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni » (948 - *rel.* De Ruggiero) - *Oratori:* Conci, De Ruggiero 265

« Disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica » (1044 - *rel.* Celesia) - *Oratori:* De Ruggiero, Presidente, Conci, Guerresi, Giampietro, Sabini, Maraviglia, Celesia, Cardinali Pericle, Casoli, Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* 268-271

REGISTRAZIONI CON RISERVA, *rel.* Guerresi 271

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Beretta, Caccianiga, Cardinali Pericle, Casoli, Castellani, Celesia, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini Guerresi, Maraviglia, Mormino, Mosso, Perna, Pujia, Sabini, Scavonetti e Viale.

È presente il Sottosegretario di Stato per l'interno, Buffarini Guidi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Andreoni, Anselmi, Bacci, Bocchini, Campolongo, Chersi Innocente, Foschini Luigi Maria, Gericmicca, Marracino, Masnata, Mosconi, Nosedà, Padiglione, Petrone Silvio e Valagussa.

PUJIA, *segretario.* Dà lettura del verbaie della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni » (948). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.*)

PRESIDENTE. Ricorda che l'esame del disegno di legge, posto all'ordine del giorno del-

L'articolo 1 sancisce la norma che nessuna promozione o avanzamento può essere conferita agli impiegati civili e militari dello Stato che non appartengano al Partito Nazionale Fascista.

Le altre disposizioni dell'articolo non costituiscono che applicazione o specificazioni inerenti alla norma enunciata.

L'articolo 2 applica con benevola larghezza il principio del rispetto del diritto quesito.

L'articolo 3 contiene altre specificazioni per alcune speciali categorie di dipendenti statali e ne regola nell'ultimo comma la forma di applicazione.

L'articolo 4 sottopone alla disciplina della legge anche i mutilati ed invalidi di guerra, tranne per quanto riguarda le promozioni conferibili per merito di guerra.

L'eccezione fatta precedentemente per tale benemerita categoria di dipendenti statali non avrebbe potuto più giustificarsi dopochè per disposizione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, sono stati riaperti i termini per l'iscrizione al Partito di tutti indistintamente i combattenti.

L'articolo 5 estende l'applicazione della legge a tutte le categorie di persone dipendenti dagli Enti pubblici individuati nell'articolo stesso.

Il 2° comma di detto articolo fissa la competenza, secondo i casi, della Giunta provinciale amministrativa o del Capo dell'Amministrazione per stabilire i criteri di applicazione della legge per i casi in esso ipotizzati.

Gli articoli 6 e 7 rappresentano un benevolo temperamento del provvedimento, in quanto danno la possibilità di una resipiscenza a coloro che si trovano nelle condizioni previste per ottenere ancora oggi l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Le norme in detti articoli contenute sono in buona parte ricalcate su quelle stabilite per le promozioni degli impiegati celibi; gli impiegati non iscritti al Partito, ma che si trovano nelle condizioni previste per ottenere l'iscrizione, possono essere scrutinati, o ammessi ai concorsi di avanzamento e compresi nelle relative graduatorie, salvo ad ottenere la promozione con decorrenza retroattiva ai soli effetti giuridici, qualora nel termine massimo di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge presentino la domanda d'iscrizione al Partito, ed ottengano l'iscrizione stessa.

Disposizioni analoghe si applicano al personale che alla data di entrata in vigore della legge sia stato già scrutinato favorevolmente per la promozione o sia stato ammesso a sostenere concorsi o esami per l'avanzamento, già indetti o in via di espletamento.

Gli articoli 9 e 10 non abbisognano di commento.

Concludendo, si può affermare che il provvedimento s'ispira, come è sempre nello stile fascista, ad un alto principio etico in quanto mira a stabilire, per i dipendenti degli Enti pubblici, una netta distinzione tra coloro che hanno dimostrato di comprendere ed apprezzare lo spirito della rivoluzione fascista e gl'immensi benefici da essa arrecati al Paese, e coloro che, per incomprendimento, indifferenza o altra causa, non certo lodevole, si sono estraniati dal grande movimento rigeneratore della Nazione.

CONCI. Osserva che il disegno di legge in esame, fissando l'obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista come condizione per le promozioni, altera le vigenti leggi circa l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i quali vedono così lesi i loro diritti per quanto riguarda le promozioni, diritti sui quali facevano affidamento e che erano assicurati dalle leggi in vigore al tempo della loro assunzione in servizio.

Per queste ragioni dichiara di non votare a favore del disegno di legge.

DE RUGGIERO, relatore. Rileva che in materia di promozioni non vi sono diritti quesiti, ma c'è soltanto una aspettativa da parte di chi vi aspira; quindi nulla impedisce al Governo di modificare le condizioni per l'avanzamento.

Del resto, quei funzionari che dopo 18 anni di Regime fascista non hanno ancora sentito il dovere di iscriversi al Partito possono ritenersi paghi se non si applicano nei loro riguardi provvedimenti più gravi.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dei dieci articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra » (1039). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Pujia a dar lettura della relazione del senatore Geremicca assente.

PUJIA, *segretario*. L'attuale stato di guerra ha reso necessario provvedere all'aumento del personale, ufficiali e militi, del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ai quali sono stati affidati nuovi e maggiori compiti dipendenti appunto dalle presenti ed eccezionali emergenze, quale, ad esempio, quello importantissimo della difesa antiaerea.

Il Ministro dell'Interno, di accordo con quello delle Finanze e della Guerra, e nei limiti che saranno indicati dal Ministero della Guerra, provvederà alla necessità innanzi indicata col richiamo temporaneo del personale dei pensionati o degli appartenenti alla categoria dei volontari e degli incaricati. Il numero massimo al quale si potrà giungere è previsto in 150 ufficiali, 2350 sottufficiali e 7500 vigili.

Gli enti ed i datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciar liberi i loro dipendenti richiamati in servizio a tale scopo, conservando loro i posti occupati.

Il trattamento economico, da corrispondersi al personale così richiamato sarà fissato dal Ministro dell'Interno, e comunque non potrà superare quello stabilito per i pari grado in servizio permanente.

Ai pensionati richiamati spetterà soltanto la differenza tra il trattamento di quiescenza e quello stabilito per il richiamo.

Il disegno di legge stabilisce poi le diverse indennità speciali per il servizio continuativo con l'abolizione dei turni, per quello fuori provincia, per quello previsto dai regolamenti organici, stabiliti per ciascun Corpo per specializzazioni di mestiere e di categorie, per servizi teatrali e verifiche tecniche ecc.

Nei normali turni di servizio il vitto resterà a carico del personale, salvo per coloro pei quali i regolamenti organici dispongano altrimenti; così pure per il personale che fruisca d'indennità di missione.

Per provvedere alle conseguenze finanziarie dei servizi straordinari indicati, il Ministero dell'Interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni, di cui all'articolo 34 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII sull'ordinamento dei servizi pompieristici, lire 50 milioni una volta tanto per le spese per l'acquisto del materiale necessario ad integrazione dei mezzi già posseduti dai Corpi provinciali, e lire 1.058.000 al mese per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero mese, a decorrere dal giorno 11 giugno 1940-XVIII, da cui ha decorrenza la legge.

Il Ministero dell'Interno provvederà anche ai fondi necessari per la requisizione degli automezzi, in numero non superiore a mille, ed ai locali necessari.

Il materiale, alla fine della guerra, rimarrà in proprietà della Cassa sovvenzioni anzidetta, e la Cassa rimborserà all'Erario la somma di dodici milioni in dodici annualità senza interessi.

Al personale, che a causa di guerra avrà riportato ferite o lesioni o contratto infermità, ed alle famiglie in caso di morte, sarà provveduto con particolari disposizioni per decreto Reale su proposta del Ministero dell'Interno di concerto col Ministero delle Finanze.

La legge ha vigore limitatamente alla durata della guerra.

La lettura degli undici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica » (1044). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CELESIA, *relatore*. Col disegno di legge in esame si mira ad integrare il disposto degli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055 ed a coordinarli con le norme stabilite per l'ordinamento dello Stato civile.

Dal semplice confronto tra il testo degli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055 ed il testo dell'articolo unico del presente disegno di legge, appare evidentemente giusto ed opportuno il provvedimento in esame che già venne approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Aggiunge di aver ricevuto, pochi istanti prima dell'inizio della riunione, dal senatore D'Amelio un memoriale che ritiene degno di esser preso in considerazione dalla Commissione:

« Col disegno di legge in esame, la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, viene a subire una restrizione attraverso il richiamo dell'articolo 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Invero la legge 13 luglio facoltizzava i figli di padre ebreo e madre ariana, considerati ariani a termini dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ad assumere il cognome materno.

« Con l'emendamento, di cui al disegno di legge citato, tale facoltà viene inibita quando il cognome materno appartenga al novero dei cognomi illustri o di quelli iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà.

« Se la norma dell'articolo 158 è più che giustificata quando si tratta di attribuire a dei trovatelli un cognome o di permettere un cambio di cognome, essa non può trovare applicazione quando una madre voglia riconoscere la propria prole illegittima. E a questa prole la donna ha diritto di dare il proprio cognome, anche se iscritto nell'elenco ufficiale.

« Con l'emendamento proposto si metterebbe una madre e sposa ariana e legittima in condizioni inferiori a quelle della madre illegittima suesposta. Il caso si aggraverebbe ancora di più quando la madre legittima ed ariana non si trova ad essere titolare di un cognome nobile per pura coincidenza, ma il suo cognome le provenga proprio per appartenenza a famiglia iscritta nell'elenco.

« Pertanto, ove non si possa arrivare alla soppressione dell'emendamento ora proposto, sarebbe auspicabile che resti stabilito che al divieto di assumere cognomi illustri od iscritti nell'elenco nobiliare, si fa eccezione quando la

madre sia essa stessa iscritta nell'elenco o appartenga a famiglia che vi abbia diritto.

« In subordine, quante volte la deroga come sopra proposta non fosse possibile, poichè si dovrebbe attribuire ai figli un terzo cognome, che non sarebbe nè quello paterno nè quello materno, è evidente come la situazione familiare che ne deriverebbe creerebbe ovvie difficoltà nei rapporti della vita sociale. Ad evitare le quali sarebbe augurabile che, quante volte si attribuisse ai figli un terzo cognome, questo possa essere assunto (eventualmente come aggiunta al proprio) anche dal padre. Questa disposizione si inquadrirebbe, del resto, nello spirito della legge 13 luglio 1930-VIII, n. 1055, per la quale l'ebreo discriminato, avente nome ariano, ha diritto di conservarlo ».

Come la Commissione ha udito, si tratta di osservazioni e proposte di notevole importanza, formulate da persona della cui alta competenza nessuno può dubitare.

Prospetta alla Commissione l'opportunità che detto memoriale venga trasmesso al Ministero competente presso il quale potrà essere oggetto di studio, e che conseguentemente il disegno di legge venga rinviato.

DE RUGGIERO. Osserva che l'unico scopo del provvedimento in esame è quello di cancellare la macchia originale del cognome ebraico di coloro che, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, non sono considerati di razza ebraica; ad essi è permesso infatti di sostituire al proprio cognome quello originario della madre, salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo 158 del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238.

PRESIDENTE. Gli sembra che la preoccupazione di chi ha formulato il memoriale derivi dal fatto che la legge impedisce ad una persona di sostituire al cognome del padre quello della madre nel timore che essa venga ad assumere anche i titoli nobiliari ai quali la madre aveva diritto.

Per quanto non particolarmente versato in araldica, ricorda che l'assunzione del cognome non porta come conseguenza necessaria il passaggio del titolo araldico.

CONCI. Trova convincenti le argomentazioni formulate nel memoriale ed aderisce alla proposta del relatore di rinviare l'esame del

disegno di legge per dar modo al Governo di prendere visione del memoriale.

GUERRESI. Se ha ben compreso, il senatore D'Amelio teme che con questo provvedimento il figlio di padre ebreo, non considerato di razza ebraica, non possa assumere il cognome della madre quando questo sia d'importanza storica od appartenente a famiglie illustri od iscritto nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana. Non vede per quale ragione si voglia inibire al figlio di assumere il cognome della madre solo perchè essa è di illustre casato.

Anch'egli trova giuste le ragioni addotte nel memoriale e concorda con quanto ha esposto il relatore.

GIAMPIETRO. A proposito di quanto ha osservato il Presidente, fa notare che l'assunzione di un cognome appartenente a famiglia nobile, se non importa di conseguenza anche quella del titolo nobiliare, costituisce sempre un pregiudizio per la famiglia nobile, perchè l'omonimia può generare equivoci spiacevoli.

È anch'egli del parere che le osservazioni formulate dal senatore D'Amelio meritino un accurato esame e si associa quindi agli oratori che l'hanno preceduto.

SABINI. Premette che se il senatore D'Amelio fosse intervenuto alla riunione, avrebbe potuto illustrare e sostenere, con la competenza e l'autorità che tutti gli riconoscono, le considerazioni che ha fatto per iscritto.

Ricorda che il provvedimento in esame non fa altro che integrare disposizioni già emanate in materia razziale, e quindi non vede come si possa in questa sede apportare ad esse modificazioni di notevole entità.

Osserva che non è paragonabile il caso della madre, la quale, qualunque sia l'importanza del proprio casato, ha sempre il diritto di dare il cognome della sua famiglia al figlio naturale, quante volte sia riconosciuto soltanto da lei, a quello di chi, nato da matrimonio misto e quindi non considerato di razza ebraica, chiede di assumere il cognome materno.

Nel primo caso il figlio naturale deve necessariamente assumere il cognome materno, essendo ufficialmente sconosciuto il padre, mentre nel caso dell'ebreo arianizzato il padre è noto, ed il figlio invoca dall'autorità dello Stato

la facoltà di abbandonare il cognome paterno per cancellare le tracce della propria origine; e pertanto lo scopo da lui prefissosi è egualmente raggiunto con l'assunzione di qualunque nome diverso, che tale origine non riveli.

Ritiene che sia doveroso tutelare le ragioni storiche e morali delle famiglie illustri e di quelle appartenenti alla nobiltà legalmente riconosciuta.

Circa il dubbio formulato da qualche oratore, poichè è noto che nella vigente legislazione nobiliare i titoli di nobiltà non si trasmettono per via di femmine, non può parlarsi di diritto alla trasmissione, insieme al cognome, anche dei titoli di cui la madre fosse eventualmente investita.

Tuttavia non può escludersi in materia che sorgano degli abusi che, in ogni modo, è meglio prevenire.

Concludendo, non vede le ragioni che possano giustificare la richiesta della sospensiva per questo disegno di legge, al quale egli dà incondizionatamente il suo voto favorevole.

MARAVIGLIA. Solleva una questione di principio: domanda come un senatore, che non fa parte della Commissione, e che non ha chiesto di intervenire alla riunione, possa, attraverso il relatore, fare proposte di modificazione ad un disegno di legge. Egli ritiene che, perchè la Commissione possa prendere in considerazione quanto è esposto nel memoriale, sia necessario che qualche componente la Commissione faccia proprie le osservazioni formulate dal senatore D'Amelio.

CELESIA, *relatore*. Ricorda al senatore Maraviglia che il procedimento da lui suggerito non è nuovo, ma è già stato applicato in seno ad altre Commissioni. Del resto, la sua proposta non era di accogliere senz'altro le osservazioni contenute nel memoriale, ma di rinviare la discussione del disegno di legge per rendere possibile la trasmissione del memoriale al Governo, cosa che egli reputa doveroso fare sia per l'autorità di chi lo ha compilato, sia per l'acutezza delle osservazioni. Insiste perchè la sua proposta di sospensiva sia presa in considerazione.

PRESIDENTE. Accogliendo in parte la richiesta del relatore, propone che sia sospesa la discussione del disegno di legge per dar

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

33^a RIUNIONE

Sabato 21 dicembre 1940 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Prestazione di consenso all'adozione da parte di militari in tempo di guerra » (1155 - *rel.* Barcellona) - *Oratori:* Presidente, Marracino e Barcellona Pag. 305

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Disposizioni relative agli apparecchi nemici atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato » (1154 - *rel.* Gherzi) - *Oratori:* Presidente, Conci, Vicini Marco Arturo, Facchinetti, Giampietro, Sabini e Gherzi 301

REGISTRAZIONI CON RISERVA (*Doc.* XIV - *rel.* D'An-
cora) 305

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barcellona, Bastianelli Raffaele, Cardinali Pericle, Casoli, Cele-

sia, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guadagnini, Maraviglia, Marracino, Mormino, Mosconi, Mosso, Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Renda, Sabini, Scavonetti, Spolverini, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Anselmi, Bacci, Beretta, Campolongo, Foschini Luigi Maria, Guaccero, Masnata e Milano Franco d'Aragona.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita i Camerati a serbare un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del senatore Cogliolo, componente della Commissione recentemente scomparso.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Disposizioni relative agli apparecchi nemici atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato » (1154). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GHERSI, *relatore*. Gli aeromobili nemici atterrati, ammarati o caduti nel territorio dello Stato o nelle acque territoriali costituiscono

preda bellica, che può contenere utili elementi informativi.

È perciò di notevole interesse che l'esame di detti apparecchi, e del loro carico, sia riservato alle autorità militari, senza che essi siano in alcun modo manomessi dai primi accorsi sul luogo.

Il Comando Supremo delle forze armate aveva già emanato in proposito un bando, per fare obbligo alla denuncia, da parte di chi ne sia a conoscenza, degli aeromobili nemici abbattuti o atterrati per vietarne comunque la manomissione, ma aveva dovuto circoscrivere la validità del provvedimento alla zona di sua competenza, cioè al territorio dichiarato in stato di guerra.

Il disegno di legge che si presenta ora all'approvazione della Commissione del Senato non fa che estendere l'efficacia delle disposizioni, già contenute nel bando, a tutto il territorio e alle acque territoriali dello Stato.

Le pene comminate dagli articoli 1 e 2 sono adeguate all'importanza dei fini da conseguire, e tutto il disegno di legge, rivolto unicamente a tutelare una necessaria prerogativa delle forze armate, nell'interesse della Nazione, merita la più incondizionata approvazione.

CONCI. Richiama l'attenzione della Commissione sulla norma particolarmente rigorosa dell'articolo 2. Mentre nell'articolo 1 non viene fissato il minimo della pena, nell'articolo 2 tale minimo è stabilito in tre anni. E ciò è tanto più grave quando si pensi che, non richiedendo la disposizione un particolare intendimento doloso, potrebbe essere colpito dalla legge anche chi in buona fede abbia sottratto, asportato, deteriorato o indebitamente detenuto parti, strumenti, materiali, armi, accessori e documenti inerenti agli aeromobili.

Non intende proporre emendamenti al riguardo. Desidera però fare una raccomandazione che esorbita dai limiti del disegno di legge, ispirata dal fatto che i provvedimenti deliberati dalle Commissioni legislative non sono resi di pubblica ragione, se non molto succintamente, e non sono pubblicati che dalla *Gazzetta Ufficiale*, la quale è letta da un ristretto numero di persone. Rivolge pertanto viva preghiera al Governo perchè, a mezzo della pubblica stampa, faccia in modo di dare

la massima diffusione possibile alla notizia dell'approvazione di norme che, come questa, hanno carattere penale. È da ritenersi, infatti, che scopo precipuo di questi provvedimenti non sia tanto quello della repressione del reato, quanto quello preventivo di distogliere le persone dal commetterlo.

VICINI MARCO ARTURO. Osserva al senatore Conci che la norma, di cui all'articolo 2, contempla proprio un reato doloso, in quanto mira a colpire chi sottrae della roba che sa di non appartenergli. La gravità della pena ha poi un'altra giustificazione nel danno che tale sottrazione può derivare allo Stato.

Mentre si dichiara incondizionatamente favorevole al disegno di legge, concorda col senatore Conci sulla opportunità ed utilità della raccomandazione da lui fatta circa la diffusione dei provvedimenti aventi carattere penale.

CONCI. È grato al senatore Vicini per aver chiarito in qual modo si debba interpretare l'articolo 2. Indubbiamente il fatto che l'applicazione della norma richieda il dolo giustifica in certo qual modo la gravità della pena.

FACCHINETTI. Concorda pienamente circa l'interpretazione data dal senatore Vicini all'articolo 2 e ritiene che la pena da detto articolo sancita sia giusta.

Ha qualche dubbio invece nei riguardi dell'articolo 1. Egli si domanda se il legislatore abbia voluto in tale articolo ipotizzare il caso di un delitto o di una contravvenzione. Come è noto, per questa distinzione non ci si basa più sulla natura ideologica del reato, ma si è tornati alla teoria del vecchio Codice penale, secondo la quale il criterio di distinzione dei reati è dato dalla pena.

Ora, stando alla lettera dell'articolo 1, sembra trattarsi di delitto, mentre, a parere dell'oratore, l'intenzione del legislatore era piuttosto quella di configurare nel caso una contravvenzione. Ritiene infatti che se alla pena si dà un carattere contravvenzionale, la repressione sarà più agevole perchè non si dovrà indagare circa la doloosità o meno del fatto. Del resto, ciò resterebbe maggiormente chiarito se in luogo della reclusione si comminasse l'arresto, per il quale il limite minimo è fissato in giorni cinque.